

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
CORSO DI FORMAZIONE DECENTRATA SU

MINORE AUTORE E VITTIMA DEL REATO
FIRENZE 16/2/07

Luciano Trovato – Giudice presso il T.M. di Firenze

Per circa 15 anni con l'esercizio dell'azione penale e da oltre sette come giudice minorile, opero in Firenze. Non avevo pertanto giustificazioni per sottrarmi all'invito di intervenire a questa giornata e non avrei giustificazioni oggi se non portassi delle riflessioni fondate quantomeno sull'esperienza.

Per circoscrivere l'oggetto del mio intervento devo premettere che prima di approdare alla sponda minorile il mio contatto professionale con il mondo *rom* era stato frequente ma non continuativo. In Pretura e in Procura circondariale ho trattato numerosi processi attinenti ai *rom*, i piu' interessanti dei quali sono stati fatti di ricettazione di preziosi (anche alcuni chili di oro), a volte con dozzine di persone offese. In quasi tutti era esplicitato l'uso da parte della PG di fonti confidenziali: in un caso clamorosamente suggestivo di amare riflessioni in quanto l'acquisto dell'oro era avvenuto ai bordi di un campo *rom* fiorentino.

Arrivato al TM, per gli aspetti del mio lavoro penale mi sembro' di essere arrivato alla fonte del problema: in quegli anni eravamo sommersi da processi nei confronti di ragazzini *rom* per furti in abitazione o borseggi. Non c'era giornata di udienza che non ne conteneva 3 o 4, non c'era turno settimanale di convalida GIP in cui non venivano arrestati altrettanti minori per gli stessi fatti.

Era soprattutto impressionante la vacuita' dell'apparato messo in piedi complessivamente dallo Stato: in sostanza i ragazzini (infra e ultra-quattordicenni) rubavano, i genitori continuavano ad essere impermeabili a stimoli educativi pur messi in campo dal Servizio di assistenza sociale e (ragionevolmente si avvantaggiavano degli introiti), i minori erano frequentemente colti in fallo e puniti lievemente, e in sostanza tutto continuava come prima e soprattutto si rafforzava il modello comportamentale da proporre alle nuove leve. Quando poi qualche gola profonda faceva ritrovare qualche chilo d'oro, e diventava cosi' possibile ristorare le ferite degli affetti di dozzine di famiglie che avevano subito i furti (l'anello di matrimonio, la collana di famiglia, la fede vedovile, l'orologio del nonno), perfino l'apparato repressivo appariva soddisfatto.

Assistendo ad un fenomeno del genere non mi pare che ci sia da rallegrarsi: non mi colpiva tanto la gravita' dello stesso (che pure non e' da sottovalutare in quanto comporta un non trascurabile lesione del senso di sicurezza sociale) quanto piuttosto mi appariva e mi appare inaccettabile l'idea che non si possa fare nulla per evitare un replicarsi dello stesso che presuppone l'evidente strumentalizzazione di piccoli uomini e contemporaneo tradimento degli stessi valori del popolo *rom*.

Mentre cio' accadeva il degrado morale, emblematicamente rappresentato da alcuni casi, era diventato inaccettabile: ricordo ancora lo sgomento provato nell'incontro con Licia, una delle piccole *rom* tratte in arresto per furto, che a quasi 15 anni era gia' al suo terzo anno di assunzione di stupefacenti ed era ormai gravemente tossicodipendente.

L'oggetto del mio intervento potrebbe quindi cosi' precisarsi: problematiche poste dalla commissione di reati seriali da parte di minori.

Che fare?

Le strade indicate dalla giurisprudenza finora sono sostanzialmente tre:

I

Purtroppo quella che mi pare essere di fatto piu' utilizzata e' la prima e la piu' facile: punire esclusivamente i minori, rilevandone via via una responsabilita' maggiore in relazione al numero crescente di reati commessi; evidentemente con un incrudimento del regime cautelare che dall'iniziale misura delle prescrizioni, potra' passare alla permanenza in abitazione (o presso il campo nomadi) o alla custodia cautelare; e' del tutto inutile la misura del collocamento in comunita' (salvo che non sia richiesta dallo stesso ragazzo) quando il minore e' fortemente coinvolto nella cultura di origine (e dunque nella massima parte dei casi) perche' si trasforma immancabilmente in un allontanamento poche ore (se non in pochi minuti!) dopo l'ingresso in comunita'. Oggi peraltro la discrezionalita' dei giudici minorili in punto di pena e' fortemente ridotta dalla introduzione del reato speciale di furto in abitazione che ha portato la pena base ad un anno di reclusione e dunque, alla pena minima di 8 mesi con il riconoscimento della minore eta' e, a non meno di 5 mesi e 10 giorni con la concessione delle attenuanti generiche.

Su tale soluzione i commenti sono vari: sicuramente puo' diventare fonte di formale e sostanziale ingiustizia: ce lo dice, ricordandoci i fondamenti del diritto penale minorile, una voce non sospettabile, Graziana Calcagno Procuratore del TM di Torino

La scelta del legislatore ... è stata quella di fissare un'età al di sotto della quale la punizione si giustifica soltanto se il soggetto sia meritevole di pena, prescindendo da ogni altra considerazione di politica criminale. Posta una presunzione di incapacità per gli infraquattordicenni ed una presunzione contraria per i maggiorenni, spetta all'accusa dimostrare che il ragazzo di età compresa tra i 14 anni e i 18 ha commesso il reato avendo la piena capacità di intendere e di volere.

Per i nomadi, occorre domandarsi quale capacità possa avere il giovane cresciuto in un ambiente culturale che considera il furto come una normale attività per procurarsi i mezzi di sussistenza. Gli adulti insegnano ai bambini a rubare, procurano loro gli strumenti per scassinare porte e finestre degli alloggi presi di mira, il più delle volte accompagnano bambini e ragazzi sul luogo del reato. Nel linguaggio dei nomadi il furto in alloggio è "il lavoro". Ben presto questi minorenni apprendono che la legge italiana vieta e punisce il furto; lo imparano a proprie spese dopo ripetuti fermi per identificazione prima dei 14 anni e dopo reiterati arresti una volta raggiunta l'età minima per essere imputabili. Ma è una conoscenza teorica che essi acquisiscono del divieto, del quale invece non comprendono il significato sociale perché esso è opposto e contrario a quello che nel loro ambiente di appartenenza viene considerato un valore apprezzabile, e con tale valenza introiettato, perché utile alla vita della famiglia e del clan.

Questo per quanto attiene alla capacità di "intendere". Ma è sul piano della capacità di "volere" che il discorso si fa ancora più chiaro. ?Se essa si deve riferire alla capacità di scelta condottuale libera da condizionamenti interni ed esterni, si può ragionevolmente sostenere che un ragazzino, un adolescente sia libero di fare scelte diverse ed in opposizione alle consuetudini ed ai valori culturali della propria famiglia e del proprio gruppo etnico di appartenenza? ?Si può pretendere da un ragazzo, castigandolo quando non vi ottemperi, che egli metta a confronto i modelli comportamentali dei propri genitori e della propria etnia con quelli proposti dalla legge e dalla società italiana e che scelga i secondi perché ne

comprende e ne apprezza i valori? A voler essere rigorosi, nessun minorenne nomade dovrebbe essere ritenuto imputabile perché si pretenderebbe da lui l'impossibile; ferma restando la legittima pretesa dello Stato italiano di punire quello stesso giovane una volta raggiunta la maggiore età pur nella consapevolezza che egli abbia continuato a rubare perché quella è la sua cultura, dalla quale verosimilmente neppure da adulto saprà affrancarsi.

Si badi che non e' affatto infrequente nelle occasioni in cui il giudice minorile incontra il ragazzino appena arrestato sentirsi rispondere appena realizzata un minimo di confidenza, alla domanda cosa fai? "io rubo negli appartamenti" ovvero "io rubo per strada", oppure, negando i presupposti di una rapina impropria, "non ho mai usato violenza nei confronti di nessuno ... mi sembra gia' tanto svaligiargli la casa".

II

La seconda strada e' quella sperimentata in varie sedi, poche volte, ma non senza notevoli successi sul piano processuale. Penso ai processi in cui e' stato investigato ed accertato il concorso degli adulti nei reati commessi dai minori.

Pierluigi Paze' (Procuratore del TM di Torino fino all'anno scorso e -anche quale direttore di Minori Giustizia- profondo conoscitore delle tematiche minorile) ce la indica nel 2003 come ...

La strada principale dovrebbe essere l'attivazione di serie indagini rivolte a provare il concorso degli adulti come istigatori dei furti commessi dai minori di cui poi ricevono i proventi. Tali attività esigono capacità e impegno professionale molto elevati perché, occorre raccogliere le varie denunce, ricavarne un quadro generale, identificare i bambini e gli adulti che danno continuamente false generalità, acquisire prove con intercettazioni di conversazioni telefoniche e fra presenti, intervenire quando il minore viene raccolto dall'adulto consegnandogli la refurtiva, offrire al minore che si induce a raccontare, delle alternative reali alla vita che conduce, svolgere indagini patrimoniali sugli adulti. Le pochissime inchieste attivate in questa direzione (quella della Procura della Repubblica di Milano di quasi venti anni fa che ha svelato il fenomeno dei bambini argati, un'altra recentissima della procura della Repubblica di Mondovì che ha individuato una "centrale" cui faceva riferimento la rete dei ragazzi che rubavano) hanno dato risultati ottimi nella direzione della riduzione dello sfruttamento dei minori. Il fatto che queste indagini non si effettuino quasi mai dipende da una mancanza di coordinamento fra procure della Repubblica per i minorenni e procure della Repubblica ordinarie e da una rassegnazione al fenomeno considerato come ineluttabile.

A quanto scrive il dr. Paze' potremmo aggiungere i casi da ciascuno conosciuti, non ultimo quello trattato dal PM di Firenze (dr.ssa Cosentino) e definito con sentenza di I grado 21/3-14/6/02 Hamidovic +8 del Tribunale di Firenze (Pres. Gratteri) riformata ma in gran parte confermata dalla sentenza della CdA di Firenze 24/2-22/5/03 (Pres. Ravone), divenuta irrevocabile per tutti gli imputati tra il 2003 e il 2004, che ha accertato varie responsabilita' per concorso di persone adulte infliggendo pene finali significative (oltre i sei anni di reclusione). La vicinanza territoriale delle Corti interessate mi ha consentito di acquisire le motivazioni delle due decisioni e mi sembra interessante riportare alcuni passi significativi della sentenza del Tribunale in cui vengono riportati brani delle conversazioni intercettate:

(...) Dalle intercettazioni ambientali trascritte (...) deve riscontrarsi come l'attività furtiva fosse pienamente conosciuta e accettata da tutti gli imputati:

d1 da quelle svolte all'interno del camper di Sefika risulta che una bambina annuncia agli adulti ivi presenti «*Allora io e la Suzanna andiamo a rubare*» (v. pag. 19) »;

(...)

d3) nell'autovettura di Kasim Osmanovic si registrano colloqui tra Vasija e Kasim (v. pag. 68, 71-72, 74) "devi firmare tu alla Digos..perché io non ho i documenti falsi" e ancora "...Ecco Roky, va a rubare. Va a rubare il portafogli... via via da questa Firenze, che cosa ho guadagnato in questo mese e mezzo, ho speso solo i miei soldi ... hai visto quanti dollari.. ma quanti erano... alla gente fa paura il rubare... Tu dici che non sei ricco fino a quando non rubi e così quando non hai i lavoratori ..se vuole Dio, che imparano i miei bambini. .. se non hai i tuoi lavoratori nulla sei povero... ma vuol dire tanto avere il tuo ladro che ti ruba.. .però se dividi come si deve, sarebbe un'altra cosa però. io c'ho due ladri là (a Pistoia) ... ho Roberto che ruba dai camper ... questo bambino è più bravo di tanti chi mandiamo in paese a rubare? ... Firenze è grande, non si ruba solo in una via, ci sono migliaia di gente e tante chiese e Musei andiamo nelle vie e nelle chiese (dice una bambina) solo poliziotti in borghese, ci stanno dietro nelle chiese ...lì ci sono borghesi nei giorni mercoledì, martedì e lunedì, sempre in questi giorni controllano ...ci hanno arrestati nel bus.... e perché date troppo nell'occhio, uno di qua, uno di là e meglio cosa pensi anche le mie bambine vanno a rubare ... oggi quel ragazzo e quella ragazza ... loro non rubano come noi, loro rubano con il cappotto nel braccio, due persone fanno il palo fuori e gli altri entrano in chiesa' Kasim ad un bambino: "...Tu sei troppo buono, vai con i bambini dappertutto, non va bene così..la censura è troppo furba, manda il bambino piccolo con uno più grande, così possono dare la colpa al più grande (a pag. 81-82, 86-87, 107, 123-124, 121-131, 137, 140, 141, 143)

d4) nel furgone di Sefika e Scefko una donna afferma "allora quella donna bionda e chi altro e quello ci hanno ripreso con la telecamera.. ci ha registrato con telecamera me e la Mersadina... ci arrestano tutti che morisse Alechko.... i borghesi ragazzi prima la ragazza bionda e il vigile grasso hanno messo le telecamere e macchine fotografiche, ci saranno problemi lo sanno, lo sanno ... ogni volta che andiamo in città ci seguono e ci registrano con le telecamere vedono i ragazzi in compagnia sempre rubano se prendono noi ragazzi in centro te dici no, no non sono i miei figli...i vigili sono peggio dei carabinieri ... sì li metteranno tutti in collegio a me mi dicono mia figlia.. no, no non è mia figlia.. . rischiamo 7 o 8 anni di galera... lasciamola qui, tanto, anche se l'arrestano non potrà stare tanto..la tengono 5 o 6 giorni in carcere poi la liberano.... hanno dato l'ordine di prendere quelli che rubano.. ". (v. pag 146, 147, 148, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 170-171, 173, 178, 179-181, 184, 191-192;

(...)

d6) Scefko si rivolge a Sefika in carcere "... Noi non sappiamo che facevano i nostri figli ... loro andavano alle giostre, alle Cascine ... che facevano noi non si poteva sapere... noi non abbiamo mai detto "andate a rubare" noi diciamo ai bambini "dove siete stati?» «siamo stati al circo" ... non c'è una sola firma che noi abbiamo mandato i nostri bambini a rubare». (v. pag. 215, 216-217, 219-220).

Come negare il concorso dell'adulto nel reato materialmente commesso dal minore in un processo in cui si riesce ad acquisire, tra le altre, prove così significative? Devo segnalare per i colleghi PM che dalla narrativa della sentenza si comprende che, avvalendosi dell'esperienza

acquisita negli anni di Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, le indagini sul campo sono però durate ca 40 giorni. Non è pertanto improponibile mantenere accesa l'attenzione sul territorio organizzando una continuità dell'impegno investigativo e la specializzazione di unità investigative che, piuttosto che disperdersi nei mille rivoli dei fatti quotidiani, si concentrano su un'unica linea investigativa. Inoltre posso aggiungere, per esperienza personale, che la notizia del raggiungimento di una forte efficacia investigativa si diffonderebbe subito nella particolare "utenza" di cui stiamo parlando e acquisterebbe un forte valore di prevenzione generale.

III

Il terzo filone sperimentato dalla giurisprudenza (che partendo dall'esperienza minorile, si è affermato tra i giudici di merito piemontesi, stimolata in particolare dalla azione penale promossa dalla Sezione specializzata **Fasce Deboli** della Procura di Torino) è quello che configura il delitto di maltrattamento nelle condotte commissive o soprattutto omissive del genitore del tutore e/o affidatario che, invece di educare i figli, per negligenza o dolosamente, ne tollerano l'impiego quotidiano in un'attività lavorativa pericolosa e abbrutente come il furto.

Recentemente tale indicazione ha trovato autorevole conferma in Cassazione VI penale 26/6/02 n. 920 che, annullando la sentenza 7/1/02 del Tribunale di Torino (che riqualificava il fatto ex art. 570 cp e dichiarava il reato non procedibile per difetto di querela) ha così argomentato.

Ha errato il primo giudice escludendo

che, nella specie, potesse configurarsi tale reato (572 cp) per l'asserita mancanza nella vittima del quid pluris consistente nella sofferenza avvertita soggettivamente come tale dalla stessa persona offesa, avuto riguardo alla mancanza di prova che la condotta degli imputati (omesso intervento per impedire che i minori andassero ovvero fossero inviati da terzi a commettere furti in appartamento, non imponendo loro di frequentare la scuola) avesse cagionato ai figli patimenti, umiliazioni e, in ogni caso, disagio, fonte di futura sofferenza morale, per contro da ritenersi esclusa per la baldanza mostrata dalle vittime nel rivendicare la propria autonomia rispetto ai genitori nelle imprese delittuose perpetrate e l'assoluta indifferenza per la mancata istruzione scolastica.

(...)

Pur senza poter invadere, in questa sede, il campo attinente il merito, specie in ordine alle reali, intuibili ragioni del "mancato" intervento atto a scongiurare che i minori perpetrassero un numero considerevole di reati contro il patrimonio, s'impone, in ogni caso, il dover ribadire che, come già significativamente sottolineato da questa stessa Corte di legittimità in tempi non certo molto datati (cfr. Cass. pen., sez. VI, 20 ottobre 1999, n 3398, Bajrami), di fronte a comportamenti lesivi dell'integrità e dello sviluppo armonioso della personalità di un soggetto, specie se minore e come tale patrimonio di primaria importanza nel contesto della comunità umana e, in questa, di quella familiare quale cellula aggregante della prima, ogni sottesa e possibilistica figura di scriminante, quale si risolve nella sostanza il discorso del giudice di merito nell'escludere un "comprovato" patimento della vittima a cagione della condotta dell'imputato, va necessariamente valutata in termini di rigorosa analisi critica.

La civiltà giuridica, che presiede alla tutela di uno Stato di diritto quale è quello italiano, impone che il giudice di merito, nell'affrontare gli aspetti che tipicizzano a livello materiale e soggettivo il reato di maltrattamenti in famiglia, operi un doveroso quanto analitico vaglio dei riflessi, anche impliciti, che la condotta degli imputati ha sedimentato nella pur complessa personalità della vittima minore di età, onde potere valutare, attraverso

anche l'opportuno vaglio d'insieme della vicenda (nei suoi aspetti temporali, modali e ambientali), fino a che punto l'asserita mancanza di prove di uno stato di umiliazione e di patimenti non rappresenti piuttosto l'ennesimo riscontro alle devastanti conseguenze sullo sviluppo stesso di un'armonica personalità della vittima, per effetto del protratto "disinteresse" (interessato?) da parte dei genitori alla salvaguardia dell'integrità della persona umana, nel rispetto del vincolo socio-affettivo della famiglia.

In tali sensi, s'impone una nuova verifica da parte del giudice di merito, con il conseguente annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio (...)

Parallelamente altro filone giurisprudenziale, (riferisco ancora giurisprudenza che trova origine nell'azione penale del PM di Torino) ravvisa il delitto di maltrattamenti nell'utilizzazione di un minore nel commercio ambulante *melius* nella raccolta di elemosina.

Tale impostazione ha trovato conferma nella articolata e recentissima Cassazione VI pen. 30 gennaio 2007, n. 3419 (Pres. De Roberto - Re. Milo - Pg Viglietta)

L'addebito specifico mosso all'imputato è di avere maltrattato, nel periodo dicembre 1999-aprile 2000, il minore infraquattordicenne Y. (nipote), con lui convivente e affidato alle sue cure, consentendo che lo stesso rimasse abitualmente in giro per l'intera giornata a vendere piccoli oggetti per le strade di Torino, disinteressandosi della condizione di sofferenza in cui il minore versava (malnutrizione, esposizione ai rigori invernali con abbigliamento inadeguato, stato di isolamento, mancata frequentazione della scuola) e appropriandosi del ricavato del commercio ambulante da costui praticato.

(...)

L'oggetto della tutela apprestata dalla norma incriminatrice non è solo l'interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia, intesa in senso lato, ma è anche, più specificamente, l'interesse del soggetto passivo al rispetto della sua personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari o sull'autorità o su specifiche ragioni di affidamento che lo legano a una persona in posizione di preminenza ovvero, se si tratta di infraquattordicenne, anche nell'ambito di un semplice rapporto di frequentazione comunque instaurato con l'agente. Non v'è dubbio che i fatti, così come ricostruiti dal giudice di merito, integrino la condotta tipica del delitto di maltrattamenti, perché lesivi dell'integrità fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo, incapace -per la tenera età- di una qualunque reazione autonoma, e tali da rendere abitualmente dolorosa la relazione del medesimo con l'agente. La tutela del minore, in quanto soggetto particolarmente fragile, non deve incontrare limiti di alcun genere e deve essere orientata a garantire comunque la protezione del medesimo, ponendolo nella condizione di non vivere l'isolamento o l'abbandono, di non essere sottratto agli interessi propri della sua età e di affrontare le tappe della crescita, col supporto del soggetto affidatario, in modo equilibrato e sano. Posto che la norma, in quanto tutela la normale tollerabilità della convivenza, non richiede una totale soggezione della vittima all'agente, è evidente che imporre al minore o anche semplicemente consentirgli un sistema di vita non adeguato alle sue esigenze e anzi in contrasto con queste, lasciandolo esposto sistematicamente ai rischi della vita di strada, all'aggressione dei valori di decoro, di libertà morale, di integrità psichica e fisica ai quali ha diritto, facendogli avvertire il sostanziale disinteresse di chi dovrebbe proteggerlo e avere cura di lui e, quindi, il senso della solitudine e dell'abbandono, significa determinare nella vittima uno stato di sofferenza fisica e morale, avvertito, proprio perché frutto di una condizione abituale e persistente, come intollerabile.

L'offensività del bene protetto dalla norma di cui all'articolo 572 Cp si attua nel momento in cui si crea per la persona offesa la situazione di sofferenza in cui era costretta a vivere. Il verificarsi di tale situazione integra l'evento del delitto e non si richiede che dalla stessa derivi un ulteriore danno alla integrità fisica o psichica del soggetto passivo. È il caso di sottolineare che il reato, a forma libera, può essere integrato non soltanto da condotte

commissive, ma anche da condotte omissive. Rientra certamente in queste ultime la condotta della persona che costantemente si disinteressi del minore affidato alle sue cure e alla sua vigilanza.

Quanto all'elemento soggettivo, non è richiesta una particolare finalità della condotta del reo, ma è sufficiente che sussistano la coscienza e la volontà di determinare nel soggetto passivo uno stato continuativo e abituale di sofferenza. Non è necessario che nell'agente vi sia una preventiva rappresentazione e volontà della situazione che andrà a determinarsi, ma è sufficiente che, nel momento in cui questa comincia a profilarsi con una certa consistenza, l'autore si renda conto che, persistendo nel suo comportamento commissivo od omissivo, infliggerà una ingiusta sofferenza al soggetto passivo. E, nel caso in esame, l'imputato, come puntualmente rilevato dal giudice di merito, si rese certamente conto dello stato di grave sofferenza inflitto al nipote, non fosse altro perché, disinteressandosi completamente delle sorti del medesimo, se non per incamerare i magri guadagni del commercio ambulante e dell'accattonaggio praticati, era ben consapevole del degradato e mortificante regime di vita di Y.; l'imputato aveva, invece, il dovere di non consentire che ciò si verificasse. Né può evocarsi, per ritenere scriminato o semplicemente attenuato ex articolo 62 n. 1 Cp il reato di maltrattamenti, "etica dell'uomo", affermata sostanzialmente, sia pure in maniera criptica, sulla base di opzioni sub-culturali relative a ordinamenti diversi dal nostro. Tale riferimento a principi di una cultura arretrata e poco sensibile alla valorizzazione e alla salvaguardia dell'infanzia deve cedere il passo, nell'ambito della giurisdizione italiana, ai principi base del nostro ordinamento e, in particolare, ai principi della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti dall'articolo 2 della Costituzione, i quali trovano specifica considerazione in tema di rapporti etico-sociali negli articoli 29 ("La Repubblica riconosce i diritti della famiglia... ") e 31 (La Repubblica... protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù... ") della stessa Costituzione.

L'unica cosa sicura e' che nessuno dei protagonisti della risposta istituzionale alla questione ha in mano la chiave del problema. Il corretto approccio sul piano teorico ed operativo mi pare che stia necessariamente nella **collaborazione tra Procura e Tribunale Minori, Procura e Tribunale ordinari, organi di PG e Servizi sociali**.

Si tratta di organi ed enti, alcuni istituzionalmente *melius costituzionalmente* indipendenti uno dall'altro, ed e' per questo che le occasioni di discussione e di confronto sono preziose e dovrebbero essere incentivate per quanto possibile, perche' potrebbe trovarsi un rimedio di qualche efficacia soprattutto elaborando un indirizzo unitario e riuscendo a condividere analoga intensita' di impegno.